Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 14 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 14 luglio 1979, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dagli onorevoli Bruno Visentini e Dario Antoniozzi, a decorrere dal 15 luglio 1979, dalla carica rispettivamente di Ministro del bilancio e della programmazione economica e di Ministro per i beni culturali e ambientali, con l'incarico del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con altro decreto in pari data, sulla proposta del Presidente del Consiglio, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Stefano Ligios, a decorrere dal 15 luglio 1979, dalla carica di Sottosegretario di Stato al tesoro.

Con ulteriore decreto, parimenti in data 14 luglio 1979, all'on. dott. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico di reggere *ad interim*, a decorrere dal 15 luglio 1979, il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero per i beni culturali e ambientali, con il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

(6485)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Antibiolac », barattolo × g 125 polvere, della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Zoomedica, in Fano. (Decreto di revoca n. 5492/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 30 settembre 1969, col quale venne registrata al n. 21426 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Antibiolac », nella preparazione barattolo × g 125 di polvere, a nome della ditta Laboratori chimico-farmaceutici Zoomedica, con sede in Fano (Pesaro), via Flaminia, km 2,4, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Antibiolac », barattolo × g 125 polvere, registrata al n. 21426, in data 30 settembre 1969, a nome della ditta Laboratori chimico-farmaceutici Zoomedica, con sede in Fano (Pesaro), via Flaminia, km 2,4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5810)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Mastibor », nella confezione 1 flacone da ml 200 di soluzione per infusione endomammaria + 1 flaconcino di polvere antibiotica, della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca numero 5490/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 giugno 1955 e 11 maggio 1977, con i quali venne registrata al n. 10110 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Mastibor », nella confezione 1 flacone da ml 200 di soluzione per infusione endomammaria + 1 flaconcino di polvere antibiotica, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via endomammaria venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Mastibor », nella confezione 1 flacone da ml 200 di soluzione per infusione endomammaria + 1 flaconcino di polvere antibiotica, registrata al n. 10110 in data 13 giugno 1955 e 11 maggio 1977, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin n. 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5806)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Nemores », nelle confezioni g 250 e kg 2 di polvere e della relativa categoria Cialdini, nella confezione 10 cialdini da g 5, della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca n. 5491/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 22 ottobre 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 14402 e 14402/A rispettivamente la specialità medicinale per uso veterinario denominta « Nemores », nelle confezioni g 250 e kg 2 di polvere e la relativa categoria cialdini nella confezione 10 cialdini da g 5, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione oltre i termini stabiliti per le controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Nemores », nelle confezioni g 250 e kg 2 di polvere e della relativa categoria cialdini nella confezione 10 cialdini da g 5, registrate rispettivamente ai numeri 14402 e 14402/A in data 22 ottobre 1958, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5807)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nevrotina » discoidi, nella confezione 30 discoidi, della ditta I.M.E.A., in Imperia. (Decreto di revoca n. 5520/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 agosto 1961 con il quale venne registrata al n. 6732 la specialità medicinale denominata « Nevrotina » discoidi, nella confezione da 30 discoidi, a nome della ditta I.M.E.A., con sede in Imperia, via Beria n. 12, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nevrotina » discoidi, nella confezione da 30 discoidi, registrata al n. 6732 in data 26 agosto 1961, a nome della ditta I.M.E.A., con sede in Imperia, via Beria n. 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Acifene », nella confezione fiale 6 × 5 cc, della ditta Leonardi Franco, in Milano. (Decreto di revoca n. 5526/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 febbraio 1958, con il quale venne registrata al n. 13517 la specialità medicinale denominata « Acifene », nella confezione fiale 6 × 5 cc, a nome della ditta Leonardi Franco, con sede in Milano, via E. Ferrario n. 3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Bioterapici italo-svizzeri, con sede in Milano, via Solari n. 9;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Acifene », nella confezione fiale 6 × 5 cc, registrata al n. 13517 in data 17 febbraio 1958, a nome della ditta Leonardi Franco, con sede in Milano, via E. Ferrario n. 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5937)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta O.P.I.S., in Messina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 22 ottobre 1952 e con decreto ministeriale n. 3965 in data 10 marzo 1965 la ditta O.P.I.S. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Messina, via la Farina, 185, specialità medicinali e prodotti biologici, limitatamente a quelli regolarmente registrati nonché preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: fiale, sciroppi, polveri, granulati, compresse, supposte, gocce per uso orale ed uso esterno ed unguenti;

Vista la lettera pervenuta in data 29 marzo 1979, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni citate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate su rinuncia alla ditta O.P.I.S. le autorizzazioni a produrre specialità medicinali, prodotti biologici, preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Messina, via La Farina, 185, concesse con decreto ACIS in data 22 ottobre 1952 e decreto ministeriale n. 3965 in data 10 marzo 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5846)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Violani Farmavigor S.p.a., in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5329 in data 20 luglio 1974 la ditta Violani Farmavigor S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. Rovani 214, specialità medicinali chimiche e preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche e prodotti biologici;

Considerato che risultano dagli atti le dimissioni del direttore tecnico;

Viste le lettere del comando carabinieri NAS in data 13 dicembre 1978 e 28 marzo 1979 dalle quali risulta che la ditta Violani Farmavigor ha cessato l'attività di produzione di preparati farmaceutici;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa per l'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti per la revoca della autorizzazione nella premessa citata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Violani Farmavigor S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. Rovani, 214, concessa con decreto ministeriale numero 5329 in data 20 luglio 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5847)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 717, con il quale fu costituito l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 866, recante nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'Istituto relativo alla composizione ed alla modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1977, con il quale, tra gli altri, il dott. Giuseppe Pasqua, dirigente superiore è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola;

Considerato che il dott. Giuseppe Pasqua ha rassegnato le dimissioni dall'incarico suddetto;

Decreta:

Il dott. Cesare Barbagiovanni è nominato componente il consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), in sostituzione del dott. Giuseppe Pasqua, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 5 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5921)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta I.S.C.O. S.r.l. - Istituto sintesi composti organici, in Pistoia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4165 in data 6 febbraio 1967 la ditta I.S.C.O. S.r.l. - Istituto sintesi composti organici, fu autorizzata a produrre, nella officina farmaceutica sita in Pistoia, via Buraccia e Pacinotta n. 13, prodotti chimici usati in medicina, limitatamente a sparteina solfato, sparteina canfosufonato e sparteina iodometilato;

Vista la lettera in data 24 aprile 1979, con la quale l'avv. Paolo Lensi, curatore del fallimento della citata ditta, comunica che la ditta indicata in premessa ha cessato da tempo l'attività produttiva ed è stata dichiarata fallita;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta I.S.C.O. S.r.l. - Istituto sintesi composti organici, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Pistoia, via Buraccia e Pacinotta n. 13, concessa con decreto ministeriale n. 4165 in data 6 febbraio 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5848)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena, Tredozio e Marzeno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1979 al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Pisa e frazioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Pisa e frazioni, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

portabagagli: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6273)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1176/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Pubblicato nel n. L 149 *del* 18 *giugno* 1979.

(138/C)

Regolamento (CEE) n. 1177/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1178/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, che dispone per il 1979 talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 1179/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, che assegna agli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1180/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, che assegna agli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 1181/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, che assegna agli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Fær øer.

Pubblicati nel n. L 151 *del* 19 *giugno* 1979.

(139/C)

Regolamento (CEE) n. 1182/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1979).

Regolamento (CEE) n. 1183/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 1184/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1185/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo alla ripartizione di un contingente comunitario di vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 1186/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1187/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1188/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1189/79 della commissione, del 15 giugno 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1190/79 della commissione, del 15 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1191/79 della commissione, del 15 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica dello Sri Lanka a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1192/79 della commissione, del 15 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1193/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1194/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 148 *del* 16 *giugno* 1979.

(140/C)

Regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo.

Pubblicato nel n. L 154 *del* 21 *giugno* 1979.

(141/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A* 4-NR/13

Sinosid - Sifi		
- Coll 5 ml	23812	760
Coll 10 ml	23812	830

ALLEGATO *A* 4-MOD./13

SERIE		
Coroxin 75 - Malesci		
20 cpr	16892/2	2.280
Cortidin 200 - Crinos		
6 f 2 ml	689/2	6.480
System - Chiesi		
6 supp	22474/B2	1.490
10 supp	22474/B2	2.160
CATEGORIE		
Alupir - Farmacologico milanese		
Bb 20 cps	21297/A	1.090
Ampivax - Ripari gero		
1 fl polv + 1 f solv	22349/B	950
Cefamezin - Erba		
1 g IV fl + f solv	22662/C	4.730
Miazide - Cyanamid		
scir 60 ml	21592/B	1.210
Oligo complex - Selvi		
Os 20 fl 10 ml	21345/B	3.250
Parke med - Parke davis		
24 cpr	20981/A	1.560
Pilocarpina 2% Farmigea - Farmigea		
5 cont 0,5 ml	4961/B	1.280
Trasylol - Bayer		
1 fl 500000 UI 20 ml	18104/6	36.870
Ventolin - Glaxo		
1 f 500 mg	22984/C	540
NUOVE CONFEZIONI		
A-Col - Chiesi		
30 conf	7687	1.380
Gamibetal - I.S.F.		
Scir 200 ml	18866/B	5.680
Gamibetal complex - I.S.F.		
30 cpr	20225/1	4.400
Sanatin - Farmacologico milanese		
Scir 200 g	1459	1.220
Verecolene complesso - Maggioni		
24 conf	16021/A	1.150
MODIFICHE DI CONFEZIONE		
Antemesyl - Molteni		
Ipoderm 5 f	3441	1.100
Bechilar - Montefarmaco		
Scir 200 ml	18130	1.720
Dipiral - Sirt-BBP		
Ad 10 supp	17823/A	1.380
Bb 10 supp	17823/A1	1.190
Napicil - Montefarmaco		
Bb os grat 60 g	21571/A	1.390
Sedilene - Montefarmaco		
Pom 50 g	1658/B	1.000
Rino gtt 30 ml	1658/C	710
Vitamina C Farge - Farge		
1 g 10 f 10 ml	7224/4	2.140
Zincoimidazyl - Tubi Lux Farma		
Coll 10 ml	9816	690
MODIFICA DI CONFEZIONE ED ECCIPIENTI		
Edopan - Bayer		
30 conf	21641	1.600
MODIFICA DI ECCIPIENTI		
Myocombin - Boehringer Biochemia		
Im 5 f 2 ml	6575/A	1.200
Im 10 f 2 ml	6575/A	1.630
MODIFICA DI FORMA DI PRESENTAZIONE		
Laevokombetin - Boehringer Biochemia		
Teof 5 f + 5 f 1/4 mg	6575/B	1.700
Teof 5 f + 5 f 1/8 mg	6575/B1	1.700
5 f + 5 f 1/4 mg	6575/D	1.670
5 f + 5 f 1/8 mg	6575/D1	1.670

(6400)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*. Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-4-NR/18

Alexan - Byk Gulden		
30 f 2 ml	23870	69.680
Neocromaton cortex - Menarini		
« 50 » 10 f liof + 10 f 2 ml	23851	5.910
« 100 » 10 f liof +10 f 2 ml	23851/1	8.580
« 200 » 6 f liof + 6 f 2 ml	23851/2	8.660
« 500 » 3 f liof + 3 f 2 ml	23851/3	8.800
« 25 » bb 10 f liof + 10 f 1 ml	23851/4	4.520
Oxolina - Armour medicamenta		
20 cpr	23910	5.820

ALLEGATO *A*-4-MOD./18

SERIE		
Caprolisin - Malesci		
Forte 3 f 10 ml	19227/1	2.000
NUOVE CONFEZIONI		
Arscolloid - Sit		
Collu 30 ml	2089	980
Gengivario 20 ml	2089/A	880
Fluosal - CT		
Coll 120 g	12862	1.130
Complamin - Italchimici		
3 f 1,5 g	17346/1	1.600
Fte 10 f 500 mg	17346/2	2.200
50 cpr 150 mg	17346/A	1.720
Fte 40 cpr 300 mg	17346/A1	2.130
Fomentil - Sit		
20 cpr × inalaz.	6239	1.490
Otomidone - Sit		
Gtt 30 ml	7312	760
Pancreatina bile - Vister		
30 conf	1941	1.340
Visumetazone - I.S.F.		
Coll 5 ml	15980	740
Visumetazone antistaminico - I.S.F.		
Coll 5 ml	15912	720
Visumetazone decongestionante - I.S.F.		
Coll 5 ml	16458	710
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Azotrex - Bristol It. Sud		
20 cps	13488	1.290

(6401)

Provvedimento n. 20/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978;
Considerato che il sopra richiamato provvedimento è stato emesso ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;
Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento CIP n. 48/1977;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-1-MOD./20

SERIE		
Regovar - Recordati		
63 cpr	21738/1	1.410
CATEGORIA		
Meregon - Malesci		
3 f 10 ml 112 mg	22766/B	1.310
NUOVA CONFEZIONE		
Prolixan - Malesci		
30 cps	23148	4.280

(6402)

Provvedimento n. 40/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO A-3-NR/40

Alexan - Byk Gulden		
1 f 2 ml	23870	2.870
Artrosigma - Sigma Tau		
20 cps	23971	5.120
5 f liof + 5 f	23971/A	3.790
Fte 5 f liof + 5 f	23971/A1	4.710
Keralene - Tubi Lux Farma		
Coll 2 ml	23934	6.090
Neo-Cefaclox - Sigma Tau		
Im 1 fl 0,6 g + 1 f solv	23917	2.720
Im 1 fl 1,2 g + 1 f solv	23917/1	4.500
Iv fl + f solv 4 ml	23917/A	4.500
Opriden - Zambeletti		
30 conf	23922	3.650
10 f 2 ml	23922/A	2.400
Gtt 20 ml	23922/B	2.720
Os 10 ampolle	23922/C	3.290

ALLEGATO A-2-MOD./40

CATEGORIA		
Mucolysin - Proter		
Grat 10 bust	23380/B	1.450
MODIFICA DI COMPOSIZIONE		
Pirisal - Menarini		
10 supp	5548/B	1.250
NAZIONALIZZAZIONE		
Mico Merz Serol - Sit		
Pom 30 g	8592	1.110
Mico Merx - Sit		
Soluz 20 ml	8592/A	830
Pv 50 g	8592/B	940

(6403)

Provvedimento n. 46/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi della specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
PRODI

ALLEGATO A-2-MOD./46

SERIE		
Caprolisin - Malesci		
Fte 6 f 10 ml	19227/1	3.260
Gonadotraphon L.H. - Samil		
«125» 3 f + 3 f	3763/5	1.980
«125» 5 f + 5 f	3763/5	2.650
NUOVE CONFEZIONI		
Flogar - ABC		
30 cpr	23338/1	4.980
Pifazin - Pierrel		
15 cps	23448	980
30 cps	23448	1.410
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Vitamina C Angelini - Angelini		
10 f 0,5 g	5569/2	1.890
10 f 1 g	5569/4	1.970

(6404)

Provvedimento n. 48/1978
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento CIP n. 13/1978;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO A-1 - NR/48

Paruman Berna - Berna		
1 fl 2 ml	23728	9.290
1 fl 5 ml	23728	21.900
1 fl 10 ml	23728	42.660
Pielografin-Na - Schering		
Iv fl 50 ml	23757	6.930

(6405)

Provvedimento n. 4/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-1-NR/4

Dolobid - Merck Sharp e Dohme		
20 cpr 250 mg	24024	4.170
30 cpr 250 mg	24024	5.900
20 cpr 375 mg	24024/1	5.830
30 cpr 375 mg	24024/1	8.350
Limpidex - Sigurtà		
25 cps	24025	3.700
50 cps	24025	6.690
Mefoxin - Merck Sharp e Dohme		
Im fl 1 g + f solv 2 ml	24027	9.270
Iv fl 1 g + f solv 10 ml	24027/A	9.210
Iv fl 2 g + f solv 20 ml	24027/A1	17.060
TP-1 Serono - Serono		
F liof 10 mg + f solv	24029	20.970
F liof 25 mg + f solv	24029/1	50.710
F liof 50 mg + f solv	24029/2	100.290

ALLEGATO *A* 1-MOD./4

SERIE		
Ausomina - Ausonia		
Fte 30 cpr 20 mg	23523/1	7.870
Fte 50 cpr 20 mg	23523/1	12.630
Brufen - Formenti		
30 conf 400 mg	22593/2	4.290
Eucaliptina - Zoja		
Bb 10 supp	1240/A1	770
Profasi HP 250 - Serono		
2 f liof + 2 f	3247/6	2.030
CATEGORIE		
Eucaliptina - Zoja		
Scir 200 ml	1240	1.250
Ad 10 supp	1240/A	840
Parsal - Midy		
6 supp 300 mg	23373/A	2.100
10 supp 300 mg	23373/A	3.130
Tantum rosa/P - Angelini		
Lav vag 1 fl	23393/B	1.400
Lav vag 5 fl	23393/B	4.400
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE		
Anevrasi - Donini		
Scir 300 g	8887	2.030
Mictasol - Zoja		
50 conf	4300	1.400
Bleu 50 conf	4300/A	1.450

(6406)

Provvedimento n. 6/1979
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978 e n. 18/1978 del 4 agosto 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti CIP n. 13/1978 e n. 18/1978;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-MOD./6

CATEGORIA		
Ca-Sterogyl - Roussel Maestretti		
Fte B12 10 bust 13 g	16518/C	3.080

(6407)

Provvedimento n. 29/1979. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che, nell'assoggettare il metano al regime di « sorveglianza » da parte del CIP, ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato il 15 febbraio 1979 tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che prevede di riportare, in aggiunta, sul prezzo del metano, 0,81 lire al metro cubo per ogni lira di aumento del prezzo al chilogrammo del gasolio per riscaldamento franco utente, con il contestuale trasferimento a tariffa del citato aumento oltre alla quota perdita;

Visto il provvedimento CIP n. 22/1979 del 24 maggio 1979;

Visto il provvedimento CIP n. 27/1979 del 25 giugno 1979, con cui è stato aumentato il prezzo del gasolio per uso riscaldamento;

Considerata la necessità di adeguare i valori numerici del citato provvedimento n. 22/1979 al nuovo prezzo del gasolio;

Ritenuto che a questo fine non è necessaria alcuna attività istruttoria;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di un'aliquota integrativa di L/mc 21,77 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse classi, tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato:

1) Classi A_1 e A_2 (gas naturale da metanodotto distribuito tal quale):

$$\text{L/Mcal} \; \frac{21{,}77}{0{,}92 \times 9{,}1} = 2{,}600 \text{ L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc} \; \frac{21{,}77}{0{,}92} = 23{,}66 \text{ L/mc}$$

2) Classi C_3 e C_4 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai miscelato):

$$\text{L/Mcal} \; \frac{21{,}77}{0{,}92 \times 9{,}1} = 2{,}600 \text{ L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc} \; \frac{21{,}77}{0{,}92 \times 9{,}1} \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

3) Classi C_1 e C_2 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai, miscelato e/o sottoposto a trattamento termico):

$$\text{(L/Mcal)} \; w' \frac{21{,}77}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{21{,}77}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75}$$

dove w' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e usate in miscela, quale risulta dalla ultima domanda di revisione tariffaria presentata;

dove w'' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e sottoposte a trattamento termico, come da ultima domanda;

pari a:

$$\text{(L/cm)} \left(w' \frac{21{,}77}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{21{,}77}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75} \right) \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

In particolare per le distribuzioni interessate, che usano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato, si ha:

a) Azienda municipalizzata Catania:

+ 3,468 L/Mcal pari a + 13,806 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

b) Montedison azienda gas (Milano, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Sesto S. Giovanni):

+ 2,597 L/Mcal pari a + 12,801 L/mc (PCS_{st} = 4,929 Mcal/mc)

c) Compagnia napoletana gas:

(Napoli, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata):

+ 2,729 L/Mcal pari a + 11,642 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

(Castellammare di Stabia, Gragnano - cl. C_3):

+ 2,599 L/Mcal pari a + 8,624 L/mc (PCS_{st} = 3,318 Mcal/mc)

d) Tirrenia gas (Camogli, Chiavari, Rapallo, S. Margherita Ligure, Zoagli):

+ 2,544 L/Mcal pari a + 10,853 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

e) Società italiana per il gas (Roma):

+ 2,883 L/Mcal pari a + 11,477 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

f) Ettore Giuntini e C. (Varazze, Celle Ligure, Albisola Mare, Albisola Superiore):

+ 2,525 L/Mcal pari a + 10,605 L/mc (PCS_{st} = 4,200 Mcal/mc)

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(6594)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1979 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(6335)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/272 del 31 gennaio 1933, con il quale i cognomi della sig.ra Skerjanc Antonia ved. Gropajc, nata a S. Dorligo della Valle il 23 aprile 1888, vennero ridotti nella forma italiana di « Scherani ved. Groppazzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Albina, Giuseppe, Giovanna, Antonia, Carlo e Federico Gropajc;

Vista la domanda prodotta in data 22 giugno 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Groppazzi Marcello, nato a S. Dorligo della Valle il 2 ottobre 1936 ed ivi residente, Grozzana 8, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Gropajc », posseduto dal padre Giuseppe prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giuseppe, sig. Groppazzi Marcello, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Gropajc ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 giugno 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(6098)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione con concessione di centottanta borse di studio, per il reclutamento di centocinquanta impiegati delle carriere direttive amministrative.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1978, per l'ammissione ad un corso di preparazione con concessione di centottanta borse di studio, per il reclutamento di centocinquanta impiegati delle carriere direttive amministrative.

(6337)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per seimiladuecentottantasei borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1979-80.

1) *Borse di studio messe a concorso*

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di seimiladuecentottantasei borse di studio da conferirsi, con inizio dall'anno scolastico 1979-80, ai figli degli iscritti al fondo di previdenza e credito che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, così ripartite:

a) cinquemila da L. 75.000 annue per gli studenti che nell'anno scolastico 1979-80 si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) quattrocentotrentasei da L. 75.000 annue per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) duecentocinquanta da L. 100.000 annue per gli studenti che nell'anno accademico 1979-80 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le Accademie militari;

d) cinquecento da L. 100.000 annue per gli studenti dell'Università o di istituti di istruzione superiore, escluse le Accademie militari, i quali nell'anno accademico 1979-80 frequentino corsi successivi al primo;

e) cento da L. 100.000 annue per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1979-80. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studio. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

2) *Requisiti per l'ammissione*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al «fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1974.

Sono escluse le categorie indicate agli articoli 2 e 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1032: personale civile assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole; dipendenti della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato; personale degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; dipendenti dell'Azienda autonoma dei telefoni dello Stato; personale del lotto; dipendenti civili non di ruolo che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i loro superstiti o a fondi sostitutivi di essi (I.N.P.S.);

b) non essere in ritardo con gli studi per più di due anni; per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1978-79 con votazione o con media non inferiore a seconda della scuola già frequentata, a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguano il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati mentre, per coloro che seguano il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. I predetti candidati, inoltre, debbono dimostrare di aver conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3) *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

Le domande di partecipazione al concorso redatte su modello P.S. 1 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'E.N.P.A.S., completate della relativa documentazione, dovranno essere presentate agli uffici medesimi entro i seguenti inderogabili termini:

31 ottobre 1979 per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1978/79 abbiano frequentato le scuole medie;

31 gennaio 1980 per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1978-79 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di Università per l'anno accademico 1979-80;

30 aprile 1980 per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1978-79 abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4) giungeranno nei suddetti termini agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore, iscritto al fondo di cui al punto 2) lettera *a)*, dalla quale risultino carriera, qualifica e parametro dell'iscritto medesimo alla data del presente bando di concorso.

Per il personale civile non di ruolo assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato la dichiarazione dovrà precisare che il dipendente non ha esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i dipendenti di sesso femminile capi famiglia deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) certificato di nascita del concorrente;

c) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1978 dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 101 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato od assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

e) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento, dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

f) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello anno scolastico 1978-79. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

g) certificato attestante l'iscrizione alla classe della scuola media superiore o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1979-80;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'Università dal quale risultino:

1) l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1979-80;

2) gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

3) la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

i) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno dicorso;

l) certificato attestante il conseguimento della licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60;

m) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie: certificato della Università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonché la data dell'esame stesso; un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'Università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nell'anno accademico 1979-80. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I certificati incompleti delle indicazioni o dichiarazioni prescritte e così pure quelli che presentino correzioni, gli attestati privi di timbri regolamentari nonché le fotocopie dei documenti non autenticate a norma di legge non saranno ritenuti validi.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desideri che venga data preferenza nell'eventuale conferimento del beneficio. Ciò in quanto può essere concessa, per ciascun concorso, solo una borsa di studio, per gli aspiranti appartenenti alla medesima famiglia.

La formazione delle graduatorie sarà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (art. 50 del testo unico del 29 dicembre 1973, n. 1032).

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

E' in facoltà dell'ente di aumentare di un decimo il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(6303)

Concorso per milleventisei borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1979-80.

Ai benefici delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma, od assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso per le borse di studio*

Le borse di studio da conferirsi con inizio dall'anno scolastico o accademico 1979-80 agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito, che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, sono così suddivise:

a) settantacinque da L. 40.000 annue per la scuola elementare;

b) duecentoventisei da L. 60.000 annue per la scuola media inferiore;

c) duecentonovantacinque da L. 85.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) duecentocinquanta da L. 100.000 annue per gli studenti che, nell'anno accademico 1979-80 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

e) centotrenta da L. 100.000 annue per gli studenti dell'Università o degli istituti di istruzione superiore, escluse le Accademie militari, i quali, nell'anno accademico 1979-80 frequentino corsi successivi al primo;

f) cinquanta da L. 100.000 annue per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1979-80. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studi. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

2) *Condizioni e modalità per la partecipazione al concorso*

Le domande di partecipazione al concorso per le borse di studio — redatte sul mod. P.S. 1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. — completate della relativa

documentazione, dovranno essere presentati agli uffici medesimi entro i seguenti improrogabili termini:

31 ottobre 1979 per gli aspiranti alle borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

31 gennaio 1980 per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1978-79 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di Università per l'anno accademico 1979-80;

30 aprile 1980 per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1978-79, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 3) giungeranno, nei suddetti termini, agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. — non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie — nell'ordine indicato — in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso, in ciascun anno, soltanto un beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'Università deve aver superato gli esami fondamentali prescritti dalla facoltà o tutti quelli indicati per i singoli anni di corso risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1979-80 risultano fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

3) *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio, rilasciato dal competente ministero, da cui risultino:

carriera, qualifica e parametro dell'iscritto alla data del decesso. Per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o, comunque, alla data del decesso se successiva, si trovava in posizione « non di ruolo » assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore, o dell'orfano se maggiorenne, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo conseguito nell'anno 1978, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 101 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio o di presalario conferiti da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o di dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1978-79;

i) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1979-80;

l) il concorrente che già frequenti l'Università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

un certificato rilasciato dall'Università con le seguenti indicazioni: 1) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; 2) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; 3) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

m) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

un certificato dell'Università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1979-80. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Le fotocopie dei documenti non autenticati, a norma di legge, nonché gli attestati delle amministrazioni privi dei timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

E' in facoltà dell'ente di aumentare di un decimo il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(6304)

Concorso per cinquanta posti in convitto a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1979-80.

Ai benefici dei posti in convitto previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso*

Per l'ammissione in convitto occorre che, alla data del 30 settembre 1979, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dal vestiario, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono invece a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'E.N.P.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara.

2) *Condizioni e modalità per la partecipazione al concorso*

Le domande di partecipazione al concorso per i pasti in convitto dovranno essere redatte in carta semplice, dovranno indicare con esattezza il domicilio dell'orfano e del suo rappresentante legale; le domande stesse dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Ufficio attività sociali - Concorso ammissione in convitto - Via Nazionale n. 60 - 00184 Roma, entro e non oltre il 31 luglio 1979.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

Le domande dovranno essere corredate di tutti i documenti elencati nel successivo paragrafo 3. Il concorso è per titoli e i concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 richiamato dagli articoli 56 e 57 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3) *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione al concorso in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio rilasciato dal competente ministero da cui risultino: carriera, qualifica e parametro dell'iscritto alla data del decesso.

Per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o, comunque, alla data del decesso se successiva, si trovava in posizione « non di ruolo » assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale camplessivo lordo conseguito nell'anno 1978, dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nella scrutinio finale e nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1978-79.

I titoli di studio debbono avere valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi.

Le fotocopie dei documenti non autenticate, a norma di legge, nonchè, gli attestati delle amministrazioni privi dei timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo Regolamento richiamato dagli articoli 50 e 75 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(6305)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti di bidello presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a otto posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Macerata.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(6341)

Concorso a due posti di bidello presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Macerata per complessivi due posti di cui uno riservato agli invalidi per servizio ed uno riservato agli invalidi di lavoro, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'ammissione al presente concorso è condizionata alla sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro a norma dell'art. 19 della legge n. 482/1968.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(6342)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a duecento borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1979 concernente l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite duecento borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti a:

Roma per ottanta posti;

Torino per quaranta posti;

Perugia per quaranta posti;

Messina per quaranta posti.

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonché in un periodo di tirocinio della durata di quarantacinque giorni presso comuni.

Le lezioni, le esercitazioni e le conferenze hanno inizio il 5 novembre 1979 e termine in via di massima entro il 30 di aprile 1980.

Entro i dieci giorni successivi hanno luogo gli esami finali consistenti in una prova scritta di diritto costituzionale e amministrativo, una prova scritta di legislazione amministrativa sull'attività degli enti locali e una prova orale nelle materie oggetto dell'insegnamento.

I candidati che superano le prove di cui sopra sono ammessi al tirocinio pratico per un periodo di quarantacinque giorni presso comuni vicinori alla sede in cui si è svolto il corso.

Sulla base dei voti riportati negli esami e nel tirocinio, viene assegnato a ciascun allievo il voto complessivo di diploma espresso in sessantesimi.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1979-80 e che alla data del 31 agosto 1979:

1) non abbiano superato il 35° anno di età;

2) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione, tenendo conto per ognuno:

a) della votazione riportata nel diploma di laurea;

b) della votazione riportata negli esami sostenuti durante il corso di studi universitari nelle seguenti materie:

istituzioni di diritto privato;
diritto costituzionale o istituzioni di diritto pubblico;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto penale;
contabilità di Stato;
economia politica;
scienza delle finanze e diritto finanziario;

c) degli altri titoli eventualmente esibiti.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base all'ordine di graduatoria tenuto conto delle preferenze espresse da ognuno nella domanda di partecipazione al concorso e, in subordine, della provincia di residenza.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno dev'essere presentata alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 31 agosto 1979.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

4) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

5) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1979-80;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

le sedi alle quali desiderano essere assegnati, in ordine di preferenza.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale, se vi sono ammessi.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano l'esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 270.000 (duecentosettantamila) mensili, ridotta a L. 100.000 (centomila) mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali del corso e di tirocinio verrà rilasciato un attestato di diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di L. 100.000 (centomila).

Roma, addì 10 luglio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6410)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati della leva di mare, siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 9° scaglione Esercito per l'anno 1979 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 510 in data 18 luglio 1978 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla-osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico, o all'esperimento di educazione fisica, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto: m. 1,00; salto in lungo: m. 4,00; corsa piana m. 100: 15"; corsa piana m. 150: 8'; arrampicata alla fune: m. 3,00.

Per conseguire il giudizio di idoneità al predetto esperimento i candidati dovranno superare almeno quattro delle prove suddette.

Art. 12.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere a), b) e c), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-pisico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo,

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795 - art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1979

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1979
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 15

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza
00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . .

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . . . via . . . . . . n. . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data . . . . .

Il candidato

. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla-osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(6340)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino indetto con proprio decreto del 23 gennaio 1979, n. 1581/78;
Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;
Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 febbraio 1935;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sopra indicato:

1. Montoni Fulgido	punti	69,44
2. Pasini Romano	»	62,48
3. Pagliaroni Corrado	»	58,00
4. Foschi Luigi	»	57,00
5. Marconi Luigi	»	56,04
6. Maltese Marino	»	54,50
7. Vannucci Francesco	»	54,00
8. Dalvit Paolo	»	53,50
9. Lovaria Francesco	»	53,00
10. Ruina Antonio	»	52,50
11. Morgante Roberto	»	52,06
12. Tedeschi Irnerio	»	52,00
13. Scavella Flavio	»	51,05
14. Moretti Roberto	»	51,00
15. Merlini Antonio	»	50,50
16. Bertolla Alessandro	»	50,00
17. Lerose Rosario	»	49,00
18. Cresci Luigi	»	48,00
19. Fornino Giuseppe	»	47,12
20. Bovo Agostino	»	47,00
21. Narni Mancinelli Giuseppina	»	46,00
22. Bolsi Daniele	»	42,50
23. Papadantonakis Paolo	»	42,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 20 giugno 1979

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1190 del 20 giugno 1979 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione della condotta veterinaria consorziale di Piandimeleto-Lunano-Belforte all'Isauro;

Visti gli articoli 55 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Montoni Fulgido è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Piandimeleto-Lunano-Belforte all'Isauro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 20 giugno 1979

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(6035)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 4 settembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2224/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(2225/S)

OSPEDALE « CRISTO RE » DI ROMA

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, dove è scritto: « un posto di assistente *del servizio* di medicina nucleare », leggasi: « un posto di assistente *medico-nucleare del servizio di radiologia e medicina nucleare* ».

(2254/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1979, n. **10.**

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente: « Fondi di rotazione per la promozione d'iniziative economiche, e successive modificazioni e integrazioni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 27 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le ulteriori modifiche comprese negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'intitolazione del capo I è così sostituito:

« Provvidenze per la sistemazione di centri abitati ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 è così modificato:

« Sono concessi mutui agevolati per il restauro e il risanamento conservativo, anche parziale, dei centri abitati aventi popolazione residente inferiore a 4000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento generale della popolazione, limitatamente alle zone *A* e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza, nonchè gli agglomerati deliberati a norma di legge, a fini urbanistico-edilizi, ad opera dei comuni sprovvisti di piano regolatore generale ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 4 è così modificato:

« La sistemazione parziale o totale dei centri di cui al primo comma del precedente art. 2 è effettuata per ricavare strutture abitative o turistico ricettive ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta

Aosta, addì 28 febbraio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1979, n. **11.**

Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 27 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI-TIPO, DI POTERI SOSTITUTIVI E DI AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO CONCERNENTI L'EDIFICABILITA' DEI SUOLI E IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI DI DETTAGLIO.

Art. 1.

Poteri sostitutivi

Nel caso in cui il sindaco, trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o degli impegni da assumere da parte dell'interessato, non abbia espresso le proprie determinazioni, l'istante, nei successivi 30 giorni, può avanzare formale esposto all'assessore regionale competente in materia urbanistica.

Nei 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'esposto, l'assessore regionale competente in materia urbanistica invita il sindaco a pronunciarsi sull'istanza di concessione nei 20 giorni successivi alla data di ricezione di detto invito, sentita la commissione edilizia.

Trascorso inutilmente detto termine, l'assessore regionale trasmette gli atti al presidente della giunta, il quale nomina un commissario *ad acta*, che deve pronunciarsi sull'istanza di concessione entro 20 giorni dalla data dell'incarico ricevuto, acquisendo il parere della commissione edilizia. Ove la commissione edilizia non si sia già pronunciata, si prescinde da detto parere se non espresso entro 10 giorni dalla richiesta del commissario *ad acta*.

Art. 2.

Convenzione tipo

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva la convenzione tipo e i parametri per la determinazione del costo delle aree, di cui agli articoli 7 e 8 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

Piani urbanistici di dettaglio

Le disposizioni dell'art. 28 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano nella Regione.

I piani urbanistici di dettaglio che il piano regolatore generale riserva all'iniziativa pubblica sono i seguenti:

piano particolareggiato di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 14 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

piano di recupero di cui all'art 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nei casi in cui il piano regolatore generale preveda che nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n 457, o in altri determinati ambiti, la concessione edilizia debba essere preceduta dall'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, di iniziativa dei privati, comunque denominati, gli aventi titolo possono promuovere la formazione dei piani stessi ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Piano urbanistico di dettaglio di iniziativa di privati

Il piano urbanistico di dettaglio (P.U.D.) di iniziativa privata, ha la funzione di esplicitare, negli ambiti da esso considerati, le indicazioni del piano regolatore generale ed, eventualmente, proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.

Il P.U.D. è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa concernente:

la descrizione dei luoghi, tenendo conto dei divieti imposti dall'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;

la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;

la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;

il computo di massima dei contributi da versare al comune, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio;

2) elenchi catastali degli immobili compresi nel P.U.D. e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;

3) elaborati in numero e scala adeguati contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:

alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;

alla configurazione spaziale degli insediamenti;

alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi.

Inoltre, i proponenti, nel caso in cui intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 11, primo comma, seconda parte, della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, devono presentare anche una bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi, o loro successori o aventi causa, e il comune in ordine alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.

Il P.U.D. viene sottoposto all'esame del consiglio comunale: ove questo si esprima favorevolmente, il piano medesimo è sottoposto all'approvazione della giunta regionale, ad iniziativa dell'assessore regionale competente in materia urbanistica. La giunta decide, sentito il parere del comitato regionale per la pianificazione territoriale.

Art. 5.

Concessione gratuita

Oltrechè nei casi previsti dall'art. 9, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di cui all'art. 3 della legge medesima non è dovuto:

1) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo.

Gli edifici rustici sono considerati funzionali alla conduzione di un fondo solo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto della estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata.

Il fondo deve essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale;

2) per le residenze da realizzare, in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 4, lettera *f*), della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49.

Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale solo in quanto diretti ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare. Qualora le previsioni progettuali superino questo limite il contributo di cui all'art. 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto per la parte eccedente.

La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate, a richiesta dell'interessato e tenuto conto della documentazione da lui prodotta, dall'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste.

La vendita degli edifici, di cui al punto 2) del primo comma, realizzati con concessione gratuita ai sensi del presente articolo a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *f*), della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, costituisce modificazione della destinazione di uso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 6.

Costo convenzionale di costruzione per interventi su edifici esistenti

Ai fini della determinazione del contributo per il rilascio della concessione nei casi di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo unitario di costruzione degli interventi di recupero di edifici esistenti, come individuato dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione, è ridotto del 50 % l'importo così determinato non può, comunque, superare il 75% di quello delle nuove costruzioni stabilito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Titolo II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1978, N. 14

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è così modificato:

In luogo di « in scala 1:2000 » sostituire « su base catastale ».

Art. 8.

Le disposizioni dell'art 4 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, si applicano anche ai fabbricati di interesse generale.

Art. 9.

Il primo comma, lettera *a*), dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con le seguenti parole: « è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenze, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici ».

Art. 10.

Le disposizioni di cui al primo comma, lettera *b*), e commi seguenti dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, sono osservate anche nella edificazione fuori dagli insediamenti previsti dai piani regolatori comunali. Detta disposizione prevale sulle analoghe disposizioni contenute nei piani regolatori generali e nei regolamenti edilizi.

Art. 11.

All'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Qualora il piano regolare generale sia restituito al comune, per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, le norme medesime si applicano dalla data di ricezione degli atti restituiti fino ad un anno dalla data di nuova presentazione del piano alla Regione per l'approvazione ».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi o non sia stata approvata l'apposita normativa di attuazione di cui al precedente terzo comma, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 2 ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, nonchè alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari e agenti comunali, nonchè di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e gli altri provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il C.R.P.T. ».

Art. 15.

Alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente art. 20-*bis*:

« *Poteri di deroga a favore di opere e impianti di interesse generale o sociale.* — In caso di motivata necessità, sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici è ammessa, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 1, l'esecuzione di opere e impianti di interesse generale, semprechè dette opere e impianti non possano costituire impedimento al regolare deflusso delle acque.

Per l'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la domanda di deroga all'assessore regionale ai lavori pubblici. La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell'assessore anzidetto emanato su parere del C.R.P.T. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:

interesse generale dell'opera;
necessità di realizzazione della medesima;
prevedibili effetti dell'opera sul deflusso delle acque.

Ove motivazioni di interesse generale o sociale lo giustifichino, nelle zone agricole dei piani regolatori generali i fabbricati agricoli o di interesse generale possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista nel punto *a)* del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, a seguito di concessione in deroga rilasciata dal sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale e previo nulla osta dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, su parere del C.R.P.T. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:

interesse generale o sociale dell'opera;
necessità di realizzazione della medesima».

Art. 16.

All'art. 23 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: «L'approvazione dei piani regolatori generali adottati entro il 7 luglio 1978 e presentati alla Regione per l'approvazione entro il 7 gennaio 1979, prescinde dalle norme di pianificazione di cui al capo III. Detti piani devono essere uniformati alle norme del capo III e, quindi, presentati alla Regione per l'approvazione entro 18 mesi dalla data della deliberazione di giunta regionale colla quale sono stati approvati nella stesura primitiva; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni richiamate nel comma precedente».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12 e dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Tutti i comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla giunta regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 31 dicembre 1979».

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Norme applicabili all'atto del rilascio della concessione

Le richieste di licenza edilizia prodotte prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ma che non abbiano ottenuto la relativa licenza edilizia entro detto termine, sono considerate domande di concessione, la quale potrà essere assentita soltanto nel rispetto delle disposizioni poste in essere dalla legge stessa e dai relativi provvedimenti regionali.

Le richieste di concessione prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non siano state assentite entro detto termine, sono soggette alle disposizioni poste in essere dalla legge stessa.

Art. 19.

Norme di salvaguardia

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati e fino alla data di approvazione dei detti strumenti urbanistici il sindaco, previo parere della commissione edilizia comunale, è tenuto, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione nei casi in cui risultino in contrasto con le prescrizioni e le previsioni del piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano restituiti al comune per modifiche, integrazioni e rielaborazioni, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano approvati con modificazioni, le disposizioni di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti delle modificazioni stesse dalla data di ricezione della richiesta di parere, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 20.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 marzo 1979

ANDRIONE

(4571)

ANTONIO SESSA *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791920)